

- aa) letti e divani (comprese le basi e le testiere di entrambi);
- bb) divani letto;
- cc) cuscini;
- dd) materassi e cuscini;
- (ii) non include:
 - aa) biancheria da letto o rivestimenti per pavimenti (compresi tappeti e stuoie);
 - bb) materassi destinati ai neonati e ai bambini, se la lunghezza è inferiore a 170 cm e la larghezza è inferiore a 75 cm;
 - cc) materassi modulari destinati ai neonati e ai bambini, se il componente più grande ha una lunghezza inferiore a 170 cm e una larghezza inferiore a 75 cm;
 - dd) tappezzeria progettata per essere utilizzata con mobili per bambini;
 - ee) box per bambini;
 - ff) seggiolini auto per bambini;
 - gg) tappetini da gioco;
 - (hh) fasciatoi per neonati; carrozzine, passeggini;
 - jj) culle portatili, culle, ceste di Mosè, lettini da viaggio, culle e culle;
 - (kk) paracolpi per lettini; barriere laterali imbottite del letto destinate ad essere utilizzate per evitare che un bambino cada dal letto;
 - (mm) dondoli e sdraiette;
 - nn) nidi per neonati;
 - (oo) seggioloni e seggiolini per bambini;
 - (pp) seggiolini per bambini da sedia e da tavolo;
 - qq) girelli;”.

Etichettatura

4. —(1) Omettere il regolamento 10 (requisiti di etichettatura: visualizzazione delle etichette).

(2) Nel regolamento 14 (mobili d’occasione) omettere i paragrafi 3 e 4.

(3) Omettere gli elenchi 6 e 8.

Inserimento del regolamento 16

5. Dopo il regolamento 15 (divieto di fornitura) inserire:

“Termine per i procedimenti per reati

(16) —(1) Un tribunale dei magistrati in Inghilterra e Galles può giudicare un’informazione per un reato di cui all’articolo 12 se l’informazione è stata presentata entro dodici mesi dal momento in cui il reato è stato commesso.

(2) Un tribunale di primo grado dell’Irlanda del Nord può giudicare una denuncia per un reato di cui all’articolo 12 se la denuncia è stata presentata entro dodici mesi dal

momento in cui il reato è stato commesso.

PROGETTO

(3) Un procedimento sommario per un reato di cui all'articolo 12 può essere avviato in Scozia in qualsiasi momento entro dodici mesi dal momento in cui il reato è stato commesso.

(4) Nel presente regolamento, per "infrazione ai sensi dell'articolo 12" si intende un'infrazione a questi regolamenti ai sensi dell'articolo 12 della legge sulla protezione dei consumatori 1987.

(5) Il presente regolamento non si applica in relazione a un reato commesso prima dell'entrata in vigore dell'articolo 5 del regolamento (di modifica) 2025 (sulla sicurezza) (antincendio) relativo a mobili e arredi."

DATA

Nome
Sottosegretario di Stato parlamentare
Dipartimento per le imprese e il commercio

NOTA ESPLICATIVA

(La presente nota non costituisce parte del regolamento)

I presenti regolamenti modificano i regolamenti sui mobili e arredi (sicurezza antincendio) del 1988 ("regolamenti del 1988").

Il regolamento 3 modifica la definizione di "mobili" contenuta nei regolamenti del 1988 per omettere alcuni tipi di prodotti destinati ai neonati e ai bambini nella prima infanzia.

Il regolamento 4 modifica i regolamenti del 1988 per eliminare le disposizioni che prevedono l'obbligo di un'etichetta espositiva, sia nel punto di vendita iniziale che sul mercato dell'usato.

Il regolamento 5 inserisce l'articolo 16 nei regolamenti del 1988, che estende da sei a dodici mesi il termine per l'avvio di un'azione legale derivante da un'infrazione ai regolamenti del 1988.

Non è stata elaborata una valutazione d'impatto completa per questo strumento, in quanto non è previsto alcun impatto significativo sui settori privato, del volontariato o delle imprese. Una relazione esplicativa è stata pubblicata insieme al presente regolamento ed è disponibile all'indirizzo www.legislation.gov.uk.